

Citta' metropolitana di Torino
Servizio risorse idriche

D.D. n. 289-14813 del 7.5.2015 di concessione in sanatoria di derivazione d'acqua dal T. Sangone ed altri affluenti mediante 11 punti di presa ad uso agricolo, zootecnico e domestico, assentita al Comune di Giaveno.

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 23 dei D.P.G.R. n. 10R/2003 e 2R/2015, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Risorse Idriche n. 289-14813 del 7.5.2015

"Il Dirigente del Servizio Risorse Idriche
(... omissis ...)
DETERMINA

1. di assentire al Comune di Giaveno – P. Iva 03802500011 – con sede legale in Giaveno Piazza Giovanni XXIII, 1 – la concessione in sanatoria di derivazione d'acqua dal T. Sangone ed altri affluenti mediante 11 punti di presa in misura di complessivi l/s massimi 658.55 e medi 419.35 ad uso irriguo, zootecnico e domestico, corrispondenti rispettivamente agli usi agricolo, zootecnico e domestico ai sensi del DPGR 6.12.2004 n. 15/R, dal 1 aprile al 30 settembre relativamente all'uso agricolo e per tutto l'anno relativamente agli altri usi, nei limiti di disponibilita' dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi;
2. di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto e allegato al presente provvedimento a farne parte integrante;
3. di accordare la concessione per anni trenta successivi e continui decorrenti dal 1.2.1997, data di decorrenza del prelievo come risulta dalle domande in sanatoria, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione, salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca;
4. di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente, a decorrere dalla data di emanazione del provvedimento medesimo, dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalita' e secondo la periodicita' definita dalle leggi;

(...omissis...)"

- Disciplinare di concessione sottoscritto in data 7.5.2015

"(... omissis ...)

Art. 9 - DEFLUSSO MINIMO VITALE (DMV)

Sulla base della vigente disciplina regionale, il concessionario è inoltre tenuto a lasciare defluire liberamente a valle dell'opera di presa e attraverso la scala di risalita per l'ittiofauna (ove prevista) senza indennizzo alcuno, la portata istantanea minima di :

Canale Vaschi (o Pra Aisassa): 40 l/sec (10 l/sec dal mese di luglio al mese di marzo)
(val. derogato)

Canale Balangero: 50 l/sec

Canale Galletto: 50 l/sec (15 l/sec nei mesi di luglio e agosto)
(val. derogato)

Canale Fucine: 292 l/sec

Canale Gischia: 360 l/sec

Canale Ruinas: 75 l/sec

Canale Ruata Ollasio: 50 l/sec
Canale Taravellera: 50 l/sec
Canale Comba Calda: 208 l/sec (valore da rilasciare alla sezione d'alveo in corrispondenza della subderivazione)
Canale Prati Nuovi: 50 l/sec
Canale Partitore: 240 litri/sec (DMV base) oltre alla modulazione del 10% di tipo A
(Qrilasciata = DMV base + 10%(Qarrivo alla traversa – DMV base)

L'esercizio della derivazione dovrà essere sospeso ogni qualvolta la portata istantanea disponibile risulti uguale o inferiore al valore del Deflusso Minimo Vitale. E' facoltà dell'Autorità concedente eseguire idonei controlli, e applicare a carico del titolare della concessione, nel caso di infrazione della presente clausola, provvedimenti restrittivi e/o sanzionatori nell'ambito del disciplinare.

(... omissis ...)"